



## Separazione & divorzio: il mantenimento

Gli speciali di Ragionando  
18 gennaio 2014

---

### INDICE DEGLI ARTICOLI

Figlio maggiorenne ancora non autosufficiente: il genitore fino a quando deve pagare? - pag. 3

Genitore disoccupato? è obbligato ugualmente al mantenimento dei figli anche maggiorenni - pag. 7

'Tenore di vita' e 'stile di vita': due concetti diversi ai fini dell'assegno di divorzio - pag. 10

Mantenimento figli. Spese straordinarie e spese ordinarie: dell'opportunità di adottare protocolli operativi - pag. 13

---

HANNO COLLABORATO A QUESTO SPECIALE

---

- Avv. Daniela Gattoni

# Figlio maggiorenne ancora non autosufficiente: il genitore fino a quando deve pagare?

20/12/2013 - Avv. Daniela Gattoni

---

## Contenuti

- [1 Il limite oltre il quale il genitore non è più obbligato a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne.](#)
- [2 I problemi irrisolti: esiste comunque un'età massima?](#)
- [3 Documenti & materiali](#)

Il 12 dicembre scorso, nel ricordare che ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e 148 c.c. i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei figli, in concorso tra loro e secondo le rispettive capacità economiche e, nel ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., tale obbligo in capo ai genitori e secondo la distribuzione del carico e la quantificazione decisa dal giudice (in difetto di accordo tra i genitori), permane anche dopo la separazione/divorzio, [abbiamo pubblicato un breve commento](#)

ad una sentenza della Cassazione ([Cass. Civ., Sez. VI, 29/10/2013 n. 24424](#)) che non esonerava il genitore dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, malgrado il genitore stesso si trovasse in stato di disoccupazione e, comunque, senza la disponibilità economica per provvedere.

Qui, invece, per il sollievo di molti genitori obbligati, vogliamo evidenziare un'altra importante pronuncia della stessa Corte di Cassazione (Sez. I, 6/12/2013 n. 27377) secondo la quale, **l'obbligo del genitore** (nella specie, il padre) di provvedere al mantenimento del proprio figlio **cessa, finalmente**, quando questi è **maggiorenne ?'e ciò nonostante ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente nè conseguito alcun correlato **titolo di studio** nè tro-**

vato, al pari del fratello minore, una pur possibile **occupazione remunerativa**» ([Cass. Civ., Sez. I, 6/12/2013, n. 27377](#)).

Il caso è quello di una figlia che, malgrado ultratrentenne, continuava ad essere studentessa universitaria, peraltro in città diversa da quella familiare, senza tuttavia aver ancora conseguito la laurea, nè aver reperito un'occupazione lavorativa.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto sul punto, ha confermato la sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado che aveva escluso il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne (come detto, ultratrentenne ed ancora studentessa universitaria), in considerazione del fatto che la sentenza risultava ben motivata sul punto, oltre che coerente con l'orientamento della stessa Suprema Corte in relazione alla permanenza dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

**Il limite oltre il quale il genitore non è più obbligato a provvedere al mantenimento del figlio mag-**

**giorenne.**

↑ Infatti, come noto, l'obbligo al mantenimento del figlio non cessa per il semplice fatto del raggiungimento della maggiore età, ma perdura sino al raggiungimento, da parte del figlio stesso, dell'**autosufficienza economica**.

Tuttavia, a parte la difficoltà concettuale di delimitare il contenuto di "autosufficienza economica", il problema è capire cosa succede se il figlio, una volta divenuto maggiorenne, non raggiunge quella autosufficienza economica.

Ed è a questa domanda che la Cassazione risponde con la pronuncia in esame, confermando un orientamento, per vero non nuovo, secondo il quale l'**obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne cessa allorchè il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, sia sostanzialmente colpevole** da parte del figlio stesso, ossia dovuto a sua inerzia protratta ed ingiustificata.

L'orientamento consolidato della

giurisprudenzasul punto, infatti, afferma che ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da **inerzia** o da **rifiuto** ingiustificato da parte del figlio di occasioni di lavoro ( [Cass. Civ. Sez. VI, 02/04/2013, n. 7970](#)).

in questo ulteriore caso, la Corte di Cassazione ha confermata la decisione del giudice del merito che, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età -anni 37- e agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, ipotizzando che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate).

In conclusione, dunque, è abbastanza chiaro e pacifico, che il limite oltre il quale il genitore non è più tenuto al mantenimento del figlio, che malgrado la maggiore età, non abbia tuttavia raggiunto la propria indipendenza economica, è quello del **'colpevole' stato di dipendenza** del figlio stesso.

## **I problemi irrisolti: esiste comunque un'età massima?**

↑Purtroppo, sul tema, rimane ancora aperto il problema dell'**individuazione in concreto dell'età**, oltre la quale, si possa ritenere esistente la 'colpevolezza' del figlio del perdurante proprio stato di dipendenza economica dai genitori.

Questa valutazione, infatti, appare incerta e rimessa alla valutazione, caso per caso, e discrezionale, del singolo giudice di merito, per cui, si possono avere le più disparate pronunce: per alcuni giudici di merito questo limite è raggiunto a 24 anni, per altri a 26 anni, per altri ancora a 37 anni.

Infine, vi è anche l'ulteriore problema, ma questa volta sotto il profilo processuale dell'onere della prova, relativo, appunto, alla dimostrazione della 'colpevolezza' del figlio in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica. Si tratta, infatti, di una prova non semplice da fornire.

## **Documenti & materiali**

**[↑ Scarica il testo della massima di Cass. Civ., Sez. VI, 29/10/2013 n. 24424](#)**

**Scarica il testo di [Cass. Civ., Sez. I, 6/12/2013, n. 27377](#)**

**Scarica il testo della massima di [Cass. Civ, Sez. VI, 02/04/2013, n. 7970](#)**

# Genitore disoccupato? è obbligato ugualmente al mantenimento dei figli anche maggiorenni

12/12/2013 - Avv. Daniela Gattoni

---

Ai giorni nostri la disoccupazione è un tema più che attuale. E appare interessante verificare come essa incide sull'obbligo al mantenimento dei figli nell'ipotesi di genitori separati/divorziati.

E' noto, infatti, che ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e 148 c.c. i genitori (nel corso dell'unione, sia matrimonio o convivenza *more uxorio*) siano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli, in concorso tra loro e secondo le rispettive proprie capacità economiche.

Così come è noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., tale obbligo in capo ai genitori e secondo la distribuzione del carico e la quantificazione decisa dal giudice (in difetto di accordo tra i genitori), permanga anche dopo la loro separazione/divorzio. Infine, è anche noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 155

*quinquies* c.c. l'obbligo al mantenimento permanga in favore dei figli anche dopo il raggiungimento della loro maggiore età e sino a che essi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica.

Ora, ciò ricordato, è sembrata interessante una recente pronuncia della Corte di Cassazione ([sez. I, 29/10/2013 n. 24424](#)), confermativa della sentenza della Corte d'Appello di Roma (sent. 18/06 - 01/06/2011) secondo la quale lo stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei figli (peraltro, nella specie, maggiorenni) non è di per sé elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo.

Precisamente la Corte statuisce che: *?'il ricorso appare infondato perché le dedotte violazioni di legge appaiono palesemente inesistenti a fronte della moti-*

vazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha evidenziato come il modesto contributo economico posto a carico del P è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria».

In sostanza, dunque, secondo la Corte d'Appello di Roma - e secondo la Corte di Cassazione che 'avalla' e conferma - il genitore, **anche se disoccupato, è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli** (nella specie, maggiorenni con attività lavorativa) in considerazione dell'entità modesta del contributo (nella specie € 300,00) e soprattutto in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria.

Ora, è pur vero che anche la giurisprudenza di merito si esprime in questi termini laddove, ad esempio, afferma che *'In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei*

*mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli»* ([Tribunale Monza, 15/02/2011, n. 2801](#); Tribunale di Lanciano, 24/11/2011).

Ed è chiaro e condivisibile il principio secondo il quale lo stato di disoccupazione di per sè non sia idoneo ad esonerare l'obbligato al mantenimento, qualora l'obbligato medesimo possa contare su altre fonti di reddito.

Ma nel caso, invece, in cui non ricorrano queste altre fonti di reddito, sembra eccessivamente rigoroso pretendere che il genitore disoccupato continui a contribuire al mantenimento dei figli, in virtù della mera 'capacità lavorativa', ossia della potenzialità a



lavorare (ma se il lavoro non lo ha trovato?); fino ad apparire davvero poco equo nel caso in cui i figli, maggiorenni, beneficiari del mantenimento, percepiscano anche un proprio personale reddito, pur derivante da occupazione lavorativa precaria.

Le conseguenze dell'applicazione rigorosa del predetto principio possono, peraltro, produrre anche conseguenze sotto il profilo penale poichè l'inadempimento all'obbligo (imposto) del mantenimento può dare luogo a pro-

cedimento penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., rispetto al quale - certo - l'obbligato potrà difendersi dimostrando l'impossibilità materiale a pagare, ma ciò comporterà tuttavia doversi procurare una difesa e tutto quanto occorre per evitare la relativa condanna.

### **Documenti & materiali**

Scarica [Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2013 n. 24424](#);

Scarica [Tribunale Monza, 15/02/2011, n. 2801](#);

# ‘Tenore di vita’ e ‘stile di vita’: due concetti diversi ai fini dell’assegno di divorzio

29/11/2013 - Avv. Daniela Gattoni

---

Parliamo di **assegno di divorzio**. Ai professionisti più accorti non sarà di certo sfuggita una recente pronuncia della Corte di Cassazione ([Sez. I, sentenza del 16/10/2013 n. 23442](#)) secondo cui, in tema di assegno di divorzio ed ai fini della sua quantificazione, occorre distinguere il **‘tenore di vita’** dallo **‘stile di vita’** che i due coniugi hanno avuto durante il matrimonio.

Secondo la Cassazione, infatti, i due concetti non coincidono necessariamente, e non vanno confusi tra loro, poichè, **con il primo** (il tenore di vita) deve intendersi la **condizione economica potenzialmente godibile** dai due coniugi in corso di matrimonio, mentre **con il secondo** (lo stile di vita) ci si deve riferire **alle reali modalità di vita** concretamente tenute, che, tuttavia, potrebbero anche essere inferiori alle **reali possi-**

**bilità economiche** della coppia.

Precisamente la Cassazione statuisce che *‘al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo **stile** con il **tenore di vita**. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di “understatement” o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata [...]. Vi è poi da considerare la rilevanza delle **aspettative** che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell’altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella*

*configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio»* ([sez. I, sentenza del 16/10/2013 n. 23442](#)).

Insomma, è come dire che, ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio che, come tutti sanno, ha la finalità di mantenere **il tenore di vita** goduto durante il matrimonio, ha più importanza ciò che **avrebbe potuto spendere** il coniuge in corso di matrimonio (anche se non lo ha fatto), piuttosto di quello che ha realmente speso.

La particolarità della pronuncia, quindi, ad avviso di chi scrive, sta non solo nell'estrapolazione del concetto di '*stile di vita*' da distinguersi dal '*tenore di vita*', ma anche nell'attribuzione di rilevanza giuridica alla vera e propria '**aspettativa**' di miglioramento delle condizioni economiche e di vita.

Quello dell'assegno divorzile è un tema piuttosto spinoso e fonte di contenzioso.

Ciò in quanto, nell'ordinario vissuto, il coniuge più facoltoso (che dunque è suscettibile di diventare l'obbligato dell'assegno di divorzio) oppone una certa

resistenza, anche emotiva, nel dover contribuire, tendenzialmente, per il resto della propria vita, al mantenimento di una persona che da alcuni anni (secondo la legge divorzio, almeno tre) non appartiene più alla sua sfera degli affetti e magari è diventata poco più di un'estranea (si pensi, ad esempio, in modo particolare, alle coppie separate senza figli).

Tuttavia il principio dell'obbligo al mantenimento di un coniuge (quello economicamente avvantaggiato) a favore dell'altro deriva direttamente dalla vigente normativa sul punto.

Infatti, ai sensi dell'art. 5 Legge divorzio ([L. 1/12/1970 n. 898](#)), con la sentenza che pronuncia lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio, il giudice dispone a carico di un coniuge ed a favore dell'altro, un **assegno periodico**, e ciò sulla base delle condizioni economiche dei coniugi stessi, del contributo che ciascuno ha prestato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio (di ciascuno e di quello comune), della durata del matrimonio, e delle ragioni che hanno condotto al divorzio.

Ciò ricordato, tuttavia, la [sentenza qui in commento](#), che definisce meritevoli di tutela, in sede di divorzio, **anche le aspettative di miglioramento** del proprio tenore di vita, in conseguenza del 'buon' matrimonio contratto, potrebbe sortire

l'effetto di dilatare ulteriormente l'ambito dell'applicazione normativa in materia.

### **Documenti & materiali**

Scarica [Cass.Civ., Sez. I, 16/10/2013, n.23442](#)

Leggi art. 5 [L. 01/12/1970 n. 898](#)

# Mantenimento figli. Spese straordinarie e spese ordinarie: dell'opportunità di adottare protocolli operativi

22/10/2013 - Avv. Daniela Gattoni

---

Ci sono alcune materie ed alcuni settori in cui, a causa delle lacune legislative, l'adozione di protocolli di intesa contenenti regole chiare e costanti, potrebbe limitare o comunque attenuare la conflittualità delle parti.

A mio parere, una delle materie in cui potrebbe essere utile il ricorso alla parametrizzazione standardizzata è quella delle separazioni / divorzi, ed in particolare, quella concernente la distinzione tra "**spese ordinarie**" e "**spese straordinarie**" relative al mantenimento dei figli.

Infatti, ricorrendo un vuoto normativo sul punto, ed in mancanza di protocolli, i provvedimenti giudiziari concernenti la distinzione tra "**spese ordinarie**" e "**spese straordinarie**", (sia quelli presidenziali provvisori ed urgenti, sia quelli definitivi al ter-

mine del processo) dei singoli Tribunali, e, a volte, anche dei singoli Giudici appartenenti allo stesso Tribunale, proprio perchè incerti, contraddittori ed incostanti negli indirizzi che seguono, sono spesso fonte di conflitto e di dispute tra i genitori in lite.

Certo, occorre essere consapevoli che l'adozione di protocolli, non risolve ogni problema. Inoltre, non potrà limitare la libera autodeterminazione delle parti (in questo caso i genitori, i quali rimarranno comunque liberi di accordarsi in modo diverso da quanto previsto dal protocollo, purchè nel rispetto dell'interesse del figlio minore). Tuttavia, fermo il resto, a mio parere, una preconstituita concordia sulla qualificazione delle spese (in ordinarie o in straordinarie), potrebbe effettivamente, snellire il procedimento e mitigare la conflittualità.

Personalmente, quindi, trovo meritevole di segnalazione il lavoro effettuato da alcuni Tribunali che, d'intesa con i Consigli dell'Ordine e le diverse Associazioni Forensi, hanno redatto, protocolli destinati a fornire un più chiaro indirizzo nella qualificazione e differenziazione tra "spese ordinarie" e "spese straordinarie".

Ad esempio, il Tribunale di Bergamo con il protocollo (pubblicato [qui](#) e scaricabile in formato word [qui](#)) ha adottato i seguenti criteri:

*"Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;*

*Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;*

*Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse sco-*

*lastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;*

*Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;*

*Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;*

*Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze."*

Vi sono altri esempi, tra cui segnalo quello del [protocollo di intesa del Tribunale di Firenze](#), (a pag. 7 di un documento di più ampio respiro che riguarda lo svolgimento dell'intero procedi-

mento) e quello del [protocollo del Tribunale di Sondrio](#) (all. b di un documento anch'esso più complesso e relativo all'intero procedimento).

Il tema della protocollazione procedurale, e, dunque, non solo limitata alla distinzione delle spese (straordinarie e ordinarie) di mantenimento dei figli, è interessante e meriterebbe un approfondimento. Sul punto, dunque, rinvio ad altro mio futuro contributo, o a quello di altri colleghi interessati.

Per il momento, però, mi è sembrato utile segnalare ciò in tema di 'spese straordinarie' relative

al mantenimento dei figli, anche perchè non mi risulta ci sia nulla del genere nel nostro Foro, ragion per cui, mi domando se non sarebbe opportuno confrontarsi sulla opportunità di elaborarlo.

### **Documenti & materiali**

scarica il [protocollo di intesa del Tribunale di Firenze](#)

scarica il [protocollo del Tribunale di Sondrio](#)

scarica il [protocollo del Tribunale di Bergamo](#)

leggi [l'articolo](#) di Matteo Santini su Altalex